

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA ED ATTIVITA' COLLEGATE (TATUAGGIO E PIERCING E SOLARIUM)

ART. 1

(Oggetto del Regolamento e definizioni)

Le attività di acconciatore ed estetista, sono disciplinate, oltre che dalle leggi speciali dello Stato e della Regione Piemonte, dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Tra le attività sopra elencate, sono compresi tutti gli istituti di bellezza o simili, sia che l'attività sia esercitata in luogo pubblico che privato (reparti di alberghi, hotel, ospedali, case di cura, palestre, piscine, presso convivenze, su proprietà particolari FF.SS., aeroporti, porti di navigazione aerea, lacustre, fluviale ecc.) comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica d'impresa (individuale o societaria, di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività.

Con il termine **ACCONCIATORE** si designano le attività esercitate indifferentemente su uomo o su donna, relative al taglio dei capelli, all'acconciatura degli stessi, all'applicazione di parrucche, al taglio della barba, alla manicure alla pedicure esclusivamente estetica ed ogni altro servizio complementare ad esclusione di quelli compresi nell'attività di estetista; tale termine equivale a quelli di "acconciatore maschile o femminile", "acconciatore unisex", "parrucchiere per uomo", "parrucchiere per signora", "pettinatrice" e dizioni similari, "barbiere".

Con il termine **ESTETISTA** si designa l'attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alle legge 4.01.90, n. 1, secondo quanto previsto dal punto 1 dell'art. 10 della medesima legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11.10.86, n. 713. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

È compresa nell'attività di estetista, quella di **SOLARIUM** per la quale valgono i medesimi requisiti previsti per l'estetista e, per quanto attiene i requisiti strutturali, igienico sanitari, organizzativi e procedurali nonché professionali, si rimanda al Regolamento Regionale delle Attività di Solarium, di cui al DPGR 4 novembre 1999, n. 78, nonché al DPGR 7 aprile 2003, n. 6/R.

L'attività di **TATUAGGIO** (colorazione permanente ottenuta con l'introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi al fine di formare disegni o figure indelebili), nonché l'attività di **PIERCING** (inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo) sono al momento disciplinate dalla Circolare del Ministero della Sanità n°2.8/156 del 5.2.1998.

L'attività di **ONICOTECNICA** (ricostruzione unghie e applicazione unghie artificiali) va ricompresa tra quelle per il cui esercizio occorre la qualifica di estetista ai sensi della L. 1/90 e della L.R. 54/92.

ART. 2

(Consultazione Associazioni di categoria)

È prevista la consultazione preventiva delle Associazioni Provinciali degli Artigiani maggiormente rappresentative sul territorio del Comune in rappresentanza delle categorie degli Acconciatori e degli Estetisti in merito alla redazione del Regolamento, sue modifiche ed integrazioni, sul calendario delle aperture domenicali e festive, sugli orari di apertura e chiusura degli esercizi (fasce orarie) e sulle sanzioni in rapporto alle diverse violazioni delle norme del presente Regolamento.

Allorquando dovessero venire affrontate tematiche che abbiano attinenza con problematiche igienico – sanitarie relative alle norme regolamentari e alla definizione di linee di indirizzo, verrà consultato preventivamente il direttore del Servizio di Igiene Pubblica della ASL competente sul territorio o suo delegato.

ART. 3 (Modalità di svolgimento dell'attività)

Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.

Tali attività, tuttavia, sono consentite esclusivamente al domicilio del cliente (o presso il cliente) da parte di coloro che sono titolari di attività in sede fissa, o da loro dipendente appositamente incaricato, purché ciò avvenga in normale orario di lavoro ed il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio.

E' vietato l'esercizio di ciascuna delle attività oggetto del presente Regolamento, senza che preventivamente venga trasmessa al Comune la comunicazione anche se le stesse sono svolte a titolo di "dimostrazione" di prodotti per la cosmesi o di altro; dette attività dovranno presupporre che:

- a) le prestazioni non comportino il pagamento di alcun corrispettivo sotto qualsiasi forma;
- b) le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso delle conoscenze sui rischi connessi alle attività e sulle corrette prassi igieniche da osservarsi ai fini preventivi.

Tali prescrizioni non si applicano per ogni iniziativa strettamente legata all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli enti o dalle associazioni del comparto.

Gli acconciatori, nell'esercizio delle loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, così come previsto dall'art. 9 della Legge 4.01.90, n° 1.

Le imprese esercenti le attività disciplinate dal presente Regolamento, possono cedere i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso.

ART. 4 (Dichiarazione di inizio attività)

L'esercizio delle attività di cui al precedente art. 1 è subordinato alla presentazione al Comune di apposita dichiarazione di inizio di attività redatta sui modelli predisposti dall'ufficio comunale competente, con i relativi allegati.

Per quanto concerne gli aspetti igienico sanitari occorre allegare alla suddetta D.I.A. il modello "Autocertificazione sui requisiti igienico sanitari per l'apertura di esercizi di acconciatore o estetista", predisposto dalla Regione Piemonte ed i relativi allegati.

Prima di iniziare l'attività il titolare dovrà presentare una comunicazione di inizio attività in carta semplice, indicante la data effettiva di inizio dell'attività e recante la firma in originale.

TITOLO I
Attività di acconciatore ed estetista

ART. 5
(Superfici minime dei locali)

Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, per l'apertura di nuovi esercizi, sono fissate le seguenti superfici minime dei locali adibiti allo svolgimento dell'attività, esclusi cioè i locali accessori ed i locali di servizio (servizi igienici; spogliatoi, depositi e sale-attesa);

- a) Acconciatori mq. 10 per un solo posto di lavoro, più mq. 4 per ogni posto di lavoro oltre il primo. Si definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio.
- b) Estetisti mq 15, per un solo posto di lavoro, mq. 5 per ogni unità lavorativa in più, si definisce "unità lavorativa" ogni postazione utilizzata e/o attrezzata.

Per l'esercizio dell'attività di estetista e dei mestieri affini (tatuaggio e piercing) è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala/spazio di attesa .

ART. 6
(Idoneità igienica sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti.)

- 1) I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono possedere le caratteristiche di seguito riportate:
 - a) – altezza inderogabile non inferiore a mt. 2,70 , fatti salvi i casi particolari previsti dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro ed i subingressi in attività preesistenti.
 - b) – Superficie aereo illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l'areazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata ovvero garantita da impianti aeraulici (da progettarsi e realizzarsi in conformità e secondo gli standard previsti dal fascicolo UNI 10339); la progettazione e la realizzazione di impianti di ventilazione forzata o aeraulici deve essere certificata da tecnico abilitato; nei casi di valutazione da parte dell'ASL competente (parere preliminare), la verifica deve presupporre l'acquisizione di elaborati di progetto (schemi grafici e relazione tecnica).
 - c) - Dove l'illuminazione naturale è insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere all'illuminazione artificiale (D.Lgs. 81/2008), facendo riferimento, relativamente agli standard da garantire, alle norme UNI.
 - d) – in tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria in caso di spandimenti di sostanze tossiche volatili.
 - e) – per le nuove strutture edilizie ed in quelle in cui si effettuano interventi di ristrutturazione che coinvolgano le aperture esterne ed i servizi igienici, a norma della Legge 9 gennaio 1989 n°13, nonché per i nuovi insediamenti, deve essere garantito l'abbattimento delle barriere architettoniche attraverso il soddisfacimento del requisito della accessibilità, così come definita nel DM 14 giugno 1989 n° 236. Il servizio igienico destinato al pubblico dovrà inoltre possedere i requisiti previsti dalle normative dei diversamente abili (WCH).

f) – per i subingressi, limitatamente alle attività poste al piano strada, dovrà essere garantito e previsto l'ingresso alle persone con ridotta capacità motoria, realizzando le opere necessarie all'interno della proprietà privata.

2) Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori, i pavimenti devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con soluzioni disinfettanti ovvero da marmo; le pareti, fino ad un'altezza di metri 2,00, devono essere rivestite da piastrelle impermeabili, lavabili e disinfettabili o trattate con materiale facilmente lavabile e disinfettabile applicato fino a mt. 2,00. Gli angoli di raccordo tra le pareti e pavimento devono essere arrotondati.

3) Nei locali di lavoro i lavandini fissi, in maiolica o smalto o altro materiale idoneo, vanno installati su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30.

Detti lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura.

Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso l'acconciatore, che potrà rifiutare il servizio su capelli non puliti.

4) I servizi igienici devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni: pavimento ricoperto di piastrelle lavabili e disinfettabili con caratteristiche antisdrucchiolo; le pareti ricoperte di piastrelle lavabili e disinfettabili fino a mt. 2,00; dotati all'interno di lavandino e di tazza.

Per i nuovi insediamenti di superficie complessiva, calcolata al netto dei muri, maggiore di 70 mq, e nei casi previsti dalle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, si dovranno prevedere servizi igienici separati per addetti e clienti.

I servizi igienici ad uso degli addetti devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività, di antibagno, che se di idonee dimensioni può fungere da spogliatoio, con porta a chiusura automatica.

Per i nuovi insediamenti che prevedono un unico servizio igienico, quest'ultimo dovrà possedere i requisiti previsti dalle normative dei diversamente abili (WCH).

5) Gli impianti devono rispettare le norme vigenti in materia.

6) Nel caso di locali interrati o seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato completamente fuori terra e almeno 1/8 della superficie fenestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga alla A.S.L. competente per territorio, ex D.Lgs. 81/2008, allorché sia impiegato personale dipendente o ad esso equiparato e comunque devono essere assicurate le seguenti condizioni:

a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità, che non deve comunque superare il 75% nell'aria ambiente.

b) presenza di impianti di ventilazione forzata che garantiscano un adeguato ricambio d'aria, in conformità ai dettati del fascicolo UNI 10339.

c) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti.

d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico

e) presenza di impianti elettrici classificati e progettati ai sensi della norma CEI 64-8/7, V2-Sezione 710.

7) Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice. La preparazione e la miscelazione di sostanze volatili o infiammabili normalmente usati nella lavorazione che possono essere fonte di pericolo per addetti e clienti, devono avvenire in appositi recipienti ed in un locale od area separata dotata di cappa di aspirazione da banco (con caratteristiche tecniche di cui alle "linee guida regionali sul rischio da sostanze chimiche in acconciatura").

Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.Lgs. 81/2008).

8) Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata, un armadio con sportelli, a destinazione esclusiva, per quella pulita; nonché, di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta dei rifiuti.

In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

9) Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio; gli esercizi dovranno essere dotati altresì di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoratori.

Tutti gli esercizi devono essere dotati di pacchetto di medicazione, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 388/2003 (cassetta di primo soccorso, corsi di formazione di primo pronto soccorso per il personale addetto)

10) Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività di acconciatore debbono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile.

11) Tutte le apparecchiature utilizzate dovranno essere conformi alle normative di igiene e sicurezza (marcatura CE, IMQ, etc.). Presso la struttura dovrà essere disponibile la scheda tecnica di ogni apparecchiatura.

12) Gli schienali dei sedili devono essere muniti di appoggia capo il quale deve essere ricoperto di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni persona.

13) Al titolare incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche:

- a) - l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) - il personale deve osservare le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento di lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
- c) - prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e detergente;
- d) - nelle attività che comportano un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
- e) - per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- f) - tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere tenuti con la massima cura e, successivamente all'uso, dopo abbondante lavaggio con acqua e detergente, devono essere disinfettati. La disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come forbici o altri strumenti metallici, deve eseguirsi a mezzo del calore o disinfettante chimico. In particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso; tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga. I rasoi o gli altri strumenti monouso vanno

sconfezionati davanti al cliente prima del taglio; in ogni caso, tutti gli strumenti non a perdere devono essere sottoposti a trattamento di sanificazione e sterilizzazione secondo le indicazioni dell'art. 6, punto 13, lettera "p", del presente Regolamento;

- g) - gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
- h) - in caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;
- i) - dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcoolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
- j) - le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
- k) - per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso dei piumini;
- l) - le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia, manipolati con l'utilizzo di guanti monouso e secondo le procedure previste dalle "linee guida regionali sul rischio da sostanze chimiche in acconciatura"(vedasi Art. 6, punto 8, del presente Regolamento);
- m) - i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti areazioni dell'ambiente;
- n) - la preparazione di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti, con possibile emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie, deve avvenire in condizione di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 mt/sec alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;
- o) - durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;
- p)
 1. gli strumenti da punta e da taglio da riutilizzo devono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore o, in alternativa, a disinfezione ad alto livello.
 2. la sterilizzazione a vapore rappresenta il metodo elettivo per la strumentario riutilizzabile: si effettua in autoclave a 121° C, per un minimo di 20 minuti.
La sterilizzazione a secco deve essere effettuata a 170° C per due ore.
 3. nei casi in cui tali procedure non sono applicabili, è possibile disinfettare gli strumenti secondo le loro caratteristiche costruttive e merceologiche.
Il ricorso alla disinfezione chimica ad alto livello deve essere limitato alle situazioni in cui non è possibile applicare la sterilizzazione.
I disinfettanti da utilizzare sono quelli ad alto livello, tra i quali l'Ipoclorito di Sodio, alla concentrazione di 5000 ppm, l'Acido Peracetico allo 0,2 %.
 4. i materiali e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o disinfezione ad alto livello devono essere puliti accuratamente prima dell'esposizione al germicida, seguendo le indicazioni del produttore.
 5. gli strumenti e le apparecchiature decontaminati con germicidi chimici devono essere adeguatamente lavati prima del riuso.
 6. nella gestione dei disinfettanti chimici si applicano le norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 626/94 e s.m.i.

- q) lo strumentario già sottoposto a trattamento di disinfezione / sterilizzazione può essere conservato, al fine del mantenimento delle condizioni di asepsi, in appositi apparecchi generanti raggi ultravioletti;
- r) dovrà essere redatto, a cura del titolare dell'attività, uno specifico protocollo di pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro e dei locali e dello strumentario; relativamente agli strumenti di lavoro, detto protocollo, ove previsto (ad es. pedicure, manicure, callista, tatuaggio e piercing), dovrà includere le procedure di sterilizzazione in dettaglio.
Il protocollo di fatto dovrà contemplare l'indicazione del substrato oggetto di disinfezione, il disinfettante utilizzato, la sua concentrazione, il tempo di contatto. Nel caso dell'adozione di procedure di sterilizzazione con autoclave dovranno essere specificate tutte le fasi (dalla deterzione alla sterilizzazione degli strumenti di lavoro) del processo indicando altresì i tempi per garantire la completa sterilità dello strumentario.
Il protocollo dovrà essere disponibile presso la struttura e ne dovrà essere edotto il personale operante.
- s) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti utilizzando gli appositi contenitori rigidi protettivi;

14) Gli addetti impegnati nel servizio alla clientela devono possedere adeguata conoscenza sulle corrette prassi igieniche a salvaguardia della salute dei clienti ed essere informati e formati, a cura del datore di lavoro, sui rischi per la sicurezza e la salute connessi con l'attività svolta, così come previsto dalle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 25/2002 e loro successive modificazioni ed integrazioni).

Il personale dipendente o ad esso equiparato deve essere sottoposto agli accertamenti sanitari preventivi e periodici sulla base della valutazione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro, in accordo ai disposti delle vigenti norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, e delle norme a tutela del lavoro minorile.

Il personale di minore età o in condizioni di apprendista deve essere sottoposto ad accertamento dell'idoneità generica e specifica alla mansione come previsto dalla legge 17.10.1967, n. 977 e sulla base del D.Lgs. 81/2008.

15) Dovranno essere acquisite le necessarie autorizzazioni in merito agli scarichi delle acque reflue.

ART. 7

(Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, sui malati e sui deceduti.)

Fermo restando il divieto dell'attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente, titolare di regolare autorizzazione o in possesso di D.I.A. si uniformi a tutte le prescrizioni igienico sanitarie dettate dal presente Regolamento.

L'attività di acconciatore può essere svolta anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiate purché svolte da personale qualificato, sia quando l'ammalato è a domicilio, che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie può essere espresso dal Direttore Sanitario.

Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, dove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile, devono essere sottoposti a trattamento di sterilizzazione o disinfezione secondo le procedure previste nell'art. 6, comma 13, lettera p), del presente Regolamento, dopo il singolo uso, e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.

L'attività di acconciatore è consentita, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente, o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto dal personale qualificato.

Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

ART. 8

(Requisiti igienici per l'attività svolta presso il domicilio dell'esercente)

Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora quest'ultimo abbia proceduto a trasmettere la dichiarazione di inizio attività, corredata dalla documentazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento, ed a condizione che gli impianti e i locali rispondano, dal punto di vista igienico sanitario, ai seguenti requisiti:

a) – Locali:

devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici dedicati ad uso esclusivo, questi ultimi con le caratteristiche di cui all'art. 6, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino e alla tazza.

Per le altre caratteristiche igieniche dei locali si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti.

b) – Impianti igienico sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio:

deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o di smalto o di altro materiale idoneo, su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30.

I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo.

Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'allegato tecnico all'art. 6, punti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 devono essere rispettate.

Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso e i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione.

Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio ovvero qualora si intraprendano interventi di manutenzione a carattere straordinario o a seguito di sostanziali modificazioni strutturali nell'ambito dell'insediamento.

TITOLO II

Attività di tatuaggio e piercing

ART. 9

(Esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing)

Coloro che intendono esercitare attività di tatuaggio e piercing devono inoltrare dichiarazione di inizio attività al Sindaco, su modelli predisposti dal Comune.

La dichiarazione di inizio attività è presentata dal legale rappresentante della struttura al Comune.

È fatto obbligo all'esercente l'attività di tatuaggio e di piercing di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i rischi derivanti dall'attività svolta.

ART. 10 (Requisiti per l'esercizio)

L'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing è consentita esclusivamente a coloro che sono maggiorenni ed in possesso di attestato di frequenza e di superamento di specifico corso e di idonei locali ed attrezzature.

ART. 11 (Requisiti dei locali, degli impianti e dei piani di lavoro)

1. I locali minimi per l'attività di tatuaggio e piercing sono costituiti da: locale di attesa, locale adibito alla pratica di tatuaggi o piercing, locale destinato alla sterilizzazione/disinfezione, locale deposito materiale sporco, deposito/spazio materiale pulito, servizi igienici, locale spogliatoio operatori
2. I locali destinati all'attività devono anche rispettare i requisiti previsti per le attività di acconciatore ed estetista nel presente Regolamento.
3. La dimensione minima del locale riservato all'effettuazione dei trattamenti non deve essere inferiore a mq. 14.
4. La zona in cui si effettuano procedure di tatuaggio o piercing ed il locale destinato alle attività di pulizia, disinfezione/sterilizzazione dello strumentario devono essere dotati di lavandino ad azionamento non manuale (pedale o fotocellula).
5. Per consentire una facile pulizia e disinfezione la superficie delle pareti del locale adibito all'attività di tatuaggio e/o piercing fino all'altezza di m. 2,00 deve essere liscia, lavabile, disinfettabile ed impermeabile; il pavimento deve essere lavabile e disinfettabile. Gli angoli di raccordo tra pareti e pavimento devono essere arrotondati.
6. Ogni laboratorio deve avere almeno un servizio igienico a disposizione dei clienti ed un servizio igienico per gli operatori.
7. Per quanto concerne l'abbattimento delle barriere architettoniche si faccia riferimento alle norme previste dal presente Regolamento per acconciatori ed estetisti.
8. I piani di lavoro devono essere lisci, non porosi, facilmente lavabili e disinfettabili
9. Per tutti gli impianti deve essere prodotta la dichiarazione di conformità, secondo le modalità di legge. La documentazione di interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) degli apparecchi deve essere dimostrabile in qualsiasi momento.
10. Tutte le attrezzature devono essere conformi alla normativa vigente relativamente ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza; per ogni attrezzatura deve essere presente la scheda tecnica di ogni apparecchio utilizzato, indicante il funzionamento e le caratteristiche del medesimo. per quant'altro non specificato nel presente articolo, si dovrà fare riferimento al Regolamento nonché alla normativa di settore.

ART. 12 (Procedure operative igienico sanitarie)

1. **Valutazione del rischio di infezioni prima del trattamento:** non essendo possibile stabilire prima del trattamento chi è portatore di infezioni trasmesse attraverso il sangue, è necessario applicare scrupolosamente le stesse misure per tutti i soggetti.
2. **Lavaggio delle mani e misure di barriera:** è indispensabile che prima e dopo ogni procedura venga effettuato un lavaggio accurato delle mani con antisettico. Il lavaggio va effettuato sempre, indipendentemente dall'impiego di guanti sterili.

È inoltre necessario l'uso di misure protettive quali maschere ed occhiali.

E' altresì opportuno che l'operatore indossi un camice sterile monouso in caso di procedure di tatuaggio.

3. Decontaminazione e disinfezione dello strumentario: Gli strumenti debbono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore, o alternativamente a disinfezione ad alto livello.

La sterilizzazione a vapore è il metodo elettivo per lo strumentario riutilizzabile (autoclave a 121° C per un minimo di 20 minuti).

La sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170° C per 2 ore.

Nei casi in cui tali procedure non siano applicabili, è possibile disinfettare gli strumenti, secondo le caratteristiche costruttive e merceologiche.

Il ricorso alla disinfezione chimica ad alto livello deve essere limitato alle situazioni in cui non è possibile applicare la sterilizzazione.

I disinfettanti ad alto livello più largamente utilizzati sono: ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5000 ppm e glutaraldeide al 2%.

Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello, debbono essere accuratamente puliti prima dell'esposizione al germicida, seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento o dell'apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici.

Gli strumenti e le apparecchiature decontaminati con germicidi chimici debbono essere adeguatamente lavati ed asciugati prima del riuso.

Nella gestione dei disinfettanti chimici si applicano le norme di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008.

4. Decontaminazione degli schizzi di sangue: il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l'area deve essere decontaminata con germicidi chimici.

Quando si verifica uno spandimento consistente, l'area contaminata deve essere cosparsa da un germicida solido (dicoloroisocianurato in polvere o granuli) o liquido (composto di cloro) prima della pulizia e successivamente, decontaminata con germicida chimico.

In entrambi i casi debbono essere indossati i guanti durante le procedure di pulizia e decontaminazione.

5. Misure per aghi, taglienti, strumenti e sostanze da utilizzare: Gli aghi e gli strumenti taglienti, che perforano la cute o comunque vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei, debbono essere sempre rigorosamente monouso.

Tutti gli altri materiali e strumenti, diversi dagli aghi e taglienti, devono essere sterilizzati dopo l'uso, con mezzi fisici. Qualora non siano trattabili con il calore, è necessario che essi vengano sottoposti ad un trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello.

Nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchiature per tatuaggi (electric tattoo gun) con aghi multipli che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che:

- la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
- gli aghi siano rigorosamente monouso;
- i pigmenti da utilizzare devono essere atossici, sterili e certificati da parte di autorità sanitaria nazionale o estera;
- i contenitori dei pigmenti siano di piccole dimensioni e monouso (un contenitore per ogni soggetto)

ed eliminati dopo l'uso su ogni singolo soggetto, anche se il contenuto non è stato esaurito;

- il circuito attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito, unitamente al contenitore, dopo ogni soggetto.

6. Precauzioni universali: Nel caso in cui l'operatore utilizzi pratiche che lo possono mettere a contatto con il sangue, debbono essere applicate le precauzioni universali di cui al D.M. 28 settembre 1990, sia per quanto riguarda gli aspetti connessi al contatto con il sangue, sia per quanto riguarda l'eliminazione dei presidi utilizzati.

Tutti gli operatori debbono adottare le misure necessarie a prevenire incidenti causati da aghi e altri oggetti taglienti utilizzati durante: l'esecuzione delle manovre, la pulizia dello strumentario usato, l'eliminazione di aghi usati e la manipolazione di strumenti taglienti dopo l'esecuzione delle procedure.

Per prevenire punture accidentali con aghi, questi non debbono essere rincappucciati o volontariamente piegati o rotti, o altrimenti manipolati. Dopo l'uso, gli aghi e gli altri oggetti taglienti debbono essere riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura.

Contenitori resistenti alla puntura debbono essere sistemati in posizione vicina e comoda al posto in cui debbono essere usati.

7. Smaltimento della biancheria e del materiale utilizzato per tamponamento e medicazioni:

I tamponi di garza ed il cotone idrofilo o qualsiasi altro mezzo (carta monouso) utilizzato per asciugare il sangue fuoriuscito o per esercitare pressione sulla sede della procedura, debbono essere eliminati secondo le modalità di seguito riportate:

- a) La biancheria sporca deve essere maneggiata quanto meno è possibile e posta in sacchi nel luogo di utilizzo.
- b) La biancheria, i tamponi ed altri mezzi eventualmente sporchi di sangue o contaminati da altri liquidi biologici debbono essere posti in sacchi impermeabili, da utilizzare anche per il trasporto.
- c) Se si usa acqua calda per il lavaggio, la biancheria contaminata deve essere lavata con idoneo detersivo ad una temperatura superiore ai 71° C. per 25 minuti.

ART. 13 (Consenso alla pratica)

1. È fatto obbligo agli esercenti l'attività di tatuaggio e piercing di ottenere da ogni utente il consenso informato. I rischi dei quali deve essere informato l'utente sono elencati nell'apposito modello che l'utente deve controfirmare e datare per presa visione. La documentazione di tale consenso deve essere conservata dal gestore per almeno 5 anni.
2. È proibita l'esecuzione di tatuaggi e piercing a soggetti di età inferiore ai 18 anni salvo che questi ultimi siano in possesso del consenso di cui al precedente comma, espresso per iscritto, dei genitori / tutori.

ART. 14 (Ulteriori disposizioni per operatori che eseguono tatuaggi e piercing)

1. Al fine di garantire il rispetto delle procedure operative sopra riportate dovrà essere prevista:
 - l'adeguata formazione degli operatori che eseguono piercing e tatuaggi su: anatomia ed istologia dell'apparato tegumentale, modalità di trasmissione delle infezioni, igiene, disinfezione e sterilizzazione;
 - detta formazione dovrà essere assicurata mediante l'esecuzione, da parte degli esercenti le attività di tatuaggio e piercing, di corsi obbligatori.
 - l'esigenza di un rigoroso rispetto, da parte degli operatori, delle procedure operative sopra esposte;
 - l'indispensabilità della diffusione delle raccomandazioni a tutti i contesti in cui vengono eseguite procedure di piercing e tatuaggio.
2. Per quanto non contemplato nei sopraccitati articoli si dovrà fare riferimento alle disposizioni previste per l'attività di acconciatore ed estetista.

TITOLO III – Attività di solarium

ART. 15 (Campo di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le installazioni di apparecchiature generanti raggi UV utilizzate a fini estetici presenti in esercizi aperti al pubblico, ivi compresi quelle presenti in club privati, palestre e similari.
2. Sono escluse le sole apparecchiature utilizzate in ambito domestico e quelle utilizzate nell'ambito di strutture sanitarie.

ART. 16 (Definizioni)

1. Emittitore di radiazione ultravioletta (sorgente UV): sorgente radiante progettata per emettere energia elettromagnetica non ionizzante con lunghezza d'onda eguale o minore a 400nm, senza tenere conto dell'effetto schermante di schermi o contenitori di sicurezza che la contengono.
2. Irradianza efficace: irradianza espressa in watt/metro quadro pesata secondo una specifica curva di azione (cfr. CEI EN 60335-2-27, fig. 101).
3. Apparecchio UV di tipo 1: apparecchio dotato di emittitore di radiazione ultravioletta tale per cui l'effetto biologico sia dovuto a radiazione con lunghezza d'onda superiore a 320nm e caratterizzato da irradianza relativamente elevata nella banda che si estende da 320nm a 400nm.
4. Più precisamente, gli apparecchi UV di tipo 1 sono caratterizzati da irradianza efficace maggiore o eguale a 150mW/m² per lunghezze d'onda comprese tra 320nm e 400nm, mentre per lunghezze d'onda comprese tra 250nm e 320nm l'irradianza efficace deve essere minore di 500µW/m².
5. Apparecchio UV di tipo 2: apparecchio dotato di emittitore di radiazione ultravioletta tale per cui l'effetto biologico sia dovuto a radiazione con lunghezza d'onda superiore ed inferiore a 320nm e caratterizzato da irradianza relativamente elevata nella banda che si estende da 320nm a 400nm. Più precisamente, gli apparecchi UV di tipo 2 sono caratterizzati da irradianza efficace maggiore o eguale a 150mW/m² per lunghezze d'onda comprese tra 320nm e 400nm, mentre per lunghezze d'onda comprese tra 250nm e 320nm l'irradianza efficace deve essere compresa tra 500µW/m² e 150mW/m².
6. Apparecchio UV di tipo 3: apparecchio dotato di emittitore di radiazione ultravioletta tale per cui l'effetto biologico sia dovuto a radiazione con lunghezza d'onda superiore ed inferiore a 320nm e caratterizzato da irradianza relativamente bassa in tutta la banda di emissione. Più precisamente, gli apparecchi UV di tipo 3 sono caratterizzati da irradianza efficace minore o eguale a 150mW/m² per lunghezze d'onda comprese tra 250nm e 400nm.
7. Apparecchio UV di tipo 4: apparecchio dotato di emittitore di radiazione ultravioletta tale per cui l'effetto biologico sia dovuto prevalentemente a radiazione con lunghezza d'onda inferiore a 320nm. Più precisamente, gli apparecchi UV di tipo 4 sono caratterizzati da irradianza efficace minore o eguale a 150mW/m² per lunghezze d'onda comprese tra 320nm e 400nm, mentre per lunghezze d'onda comprese tra 250nm e 320nm l'irradianza efficace deve essere maggiore o eguale a 150mW/m². La norma CEI EN 60335-2-27 prescrive che gli apparecchi abbronzanti di tipo 4 devono essere utilizzati unicamente dietro consiglio medico (cfr. CEI EN 60335-2-27, art. 6.101) ed attribuisce a questa prescrizione importanza tale da prescrivere anche che gli apparecchi di tipo 4 riportino l'avvertenza "Utilizzare unicamente dietro consiglio medico" (cfr. CEI EN 60335-2-27, art. 7.1).
8. Manuale d'uso: manuale predisposto dal costruttore dell'apparecchio secondo le indicazioni riportate nella normativa vigente (CEI EN 60335-2-27, sez. 7) al fine di rendere l'utilizzatore edotto

circa le caratteristiche tecniche dell'apparecchio, le modalità di funzionamento dello stesso, le modalità di uso corretto, le precauzioni da prendere nel corso dell'utilizzazione, le informazioni da fornire al cliente sottoposto all'azione abbronzante, le tabelle di esposizione specifiche e le procedure di manutenzione preventiva e riparativa effettuabili direttamente dall'utente.

ART. 17 (Notifica)

1. La notifica di installazione di ogni apparecchiatura generante raggi UV, prima dell'attivazione, deve essere presentata al Servizio igiene e sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, dal legale rappresentante della struttura utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall'ufficio competente.
2. Il modello deve essere compilato in tutte le sue parti e corredato di planimetria in scala 1:100 dei locali adibiti all'attività di solarium e dei locali accessori, datato e sottoscritto dal legale rappresentante.

ART. 18 (Registro)

1. Il registro è, insieme al manuale d'uso, la documentazione di corredo di ogni apparecchio e deve sempre essere disponibile presso l'esercizio.
2. Il registro è il documento che deve riportare per ogni apparecchio: marca, tipo, numero di matricola, ragione sociale della ditta incaricata dell'assistenza tecnica, ore di funzionamento mensilmente registrate, interventi manutentivi con relativa data di esecuzione, data di acquisto, data di entrata in esercizio, data e modalità di dismissione; in caso di cessione deve essere indicato il nominativo del compratore successivo.
3. Il registro non necessita di vidimazione.
4. L'obbligo della corretta manutenzione è diretta responsabilità del gestore, mentre le caratteristiche tecniche dell'apparecchio e le modalità di manutenzione sono dichiarate dal costruttore.

ART. 19 (Manuale d'uso)

1. Il manuale d'uso è il documento che definisce le caratteristiche tecniche dell'apparecchio, le modalità di manutenzione e le modalità di funzionamento.
2. I tempi e le modalità di esposizione devono essere riportati in tabelle d'esposizione allegate al manuale.
3. In caso di indisponibilità del manuale d'uso "originale" di apparecchiature generanti raggi UV è considerato equivalente all'originale, fino alla dismissione dell'apparecchio stesso, quello ottenuto, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, nei modi previsti dall'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 4 novembre 1999, n. 78.
4. In particolare:
 - a) se l'apparecchio è stato prodotto posteriormente al 1° gennaio 1997 il gestore deve richiedere il manuale alla ditta costruttrice, in quanto il decreto legislativo 81/2008 stabilisce l'obbligo per la ditta costruttrice di tenuta della documentazione tecnica relativa ai modelli prodotti per almeno dieci anni dall'ultima produzione di un determinato modello;
 - b) se l'apparecchio è stato prodotto anteriormente al 1° gennaio 1997 solo il costruttore può e deve, in quanto rientra nelle sue responsabilità, dichiarare le caratteristiche tecniche e definire le procedure di manutenzione e le tabelle di esposizione dello specifico apparecchio.
5. Nel caso di un apparecchio privo del manuale d'uso, per poterlo utilizzare occorre che il gestore richieda comunque il manuale d'uso alla ditta costruttrice.

6. Qualora la ditta costruttrice abbia cessato l'attività o non dia riscontro alla richiesta, il gestore deve:

a) anzitutto documentare, anche con autocertificazione, l'impossibilità di ottenere il manuale originale o un estratto contenente almeno le caratteristiche tecniche, di manutenzione e le tabelle di esposizione dello specifico apparecchio;

b) richiedere ad un tecnico qualificato (ingegneri iscritti all'albo, enti pubblici quali CNR, ARPA, Università, Politecnici, IENGF) la stesura di un rapporto che deve contenere almeno i seguenti dati:

- 1) caratteristiche tecniche dell'apparecchio;
- 2) tensione di alimentazione;
- 3) potenza attiva;
- 4) fattore di potenza (cos f);
- 5) tipo UV;
- 6) irradianza efficace in banda UV-A;
- 7) irradianza efficace in banda UV-B;
- 8) energia irradiata in un minuto per metro quadro;
- 9) filtri: numero, modello;
- 10) lampade: numero, modello;
- 11) modalità di manutenzione;
- 12) modalità di funzionamento.

7. Sulla base delle caratteristiche tecniche dell'apparecchio è inoltre indispensabile che venga definita la tabella di esposizione da parte di un medico. L'acquisizione di tale tabella risulta fondamentale in quanto è parte integrante del manuale d'uso.

ART. 20 (Nota informativa)

1. Il gestore deve portare a conoscenza dell'utente le controindicazioni all'esposizione e le corrette modalità d'uso delle apparecchiature; inoltre deve consegnare in occasione della prima seduta una nota informativa. Copia della predetta, sottoscritta e datata dall'utente, deve essere conservata da parte del gestore.

2. Le informazioni contenute nella nota informativa devono essere riportate anche in apposita cartellonistica affissa od esposta in prossimità dello specifico apparecchio a cui è riferita.

ART. 21 (Scheda individuale)

1. Il gestore deve consegnare, in occasione della prima seduta, una scheda individuale per la valutazione dell'esposizione cumulativa all'utente che ne risulti sprovvisto.

2. La scheda è uno strumento fornito all'utente per consentirgli il controllo della dose massima annuale da non superare, anche in caso di accessi a strutture diverse.

3. Per consentire all'utente una corretta valutazione della dose a cui si sottopone, il gestore ha l'obbligo di consegnare copia della scheda individuale. Al termine di ogni singola seduta il gestore dovrà riportare sulla scheda individuale la dose di esposizione relativa alla seduta espressa in j al M2.

5. La tenuta della scheda ed il controllo della dose massima da non superare sono unicamente a carico dell'utente.

ART. 22
(Apparecchiature UV di tipo 4)

1. Le apparecchiature UV di tipo 4 in ambito estetico possono essere utilizzate esclusivamente se l'utente presenta un certificato medico attestante l'assenza di controindicazioni all'esposizione a raggi UV generati da apparecchi di tipo 4.
2. Tale certificazione, di validità annuale a partire dalla data di rilascio, è conservata dall'utente e deve essere presentata all'esercente prima della seduta e può essere richiesta per la verifica dall'organo di vigilanza durante l'utilizzo dell'apparecchio.
3. In assenza di tale certificazione il gestore ha l'obbligo di non sottoporre ad esposizione l'utente.
4. È facoltà del gestore detenere copia del predetto certificato.

ART. 23
(Requisiti igienico sanitari dell'esercizio)

1. Le strutture esercitanti attività di solarium sia come unica attività, sia in forma associata ad altre attività, devono essere in possesso di tutti i requisiti strutturali previsti dalla normativa igienico sanitaria vigente. In particolare:
 - a) i locali interrati e/o seminterrati devono essere stati definiti idonei all'uso specifico, e, ove previsto, corredati di deroga ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
 - b) i locali devono essere dotati di pavimento e pareti lavabili almeno fino ad un'altezza di m. 1,80;
 - c) gli apparecchi devono essere adeguatamente posizionati in box dedicati, o in spazi idoneamente separati;
 - d) è necessaria la presenza di almeno un servizio igienico;
 - e) è da prevedersi una reception e/o una sala d'attesa.

Dovranno anche essere rispettate le norme previste dal presente Regolamento per le attività di acconciatore ed estetista.

ART. 24
(Norme di gestione)

1. I locali e le apparecchiature devono essere mantenuti in idonee condizioni di pulizia e di sanificazione.
2. Ogni struttura deve preferibilmente fornire al cliente lenzuolini monouso (se compatibili con l'apparecchiatura UV utilizzata) e occhialini di protezione monouso o individuali. Gli accessori non monouso, devono dopo ogni utilizzo, essere sottoposti ad idoneo trattamento di disinfezione.
3. Non deve essere fornita all'utente alcuna crema protettiva o cosmetica prima dell'esposizione.
4. Deve essere messa a disposizione dell'organo di vigilanza la seguente documentazione:
 - a) dichiarazioni di conformità previste dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti);
 - b) copia dell'avvenuta presentazione di denuncia di messa a terra in caso di presenza di personale dipendente;
 - c) copia delle note informative datate e controfirmate dagli utenti;
 - d) registro di ogni apparecchiatura generante UV;
 - e) copia della notifica di attivazione delle apparecchiature;
 - f) manuale d'uso conforme alla normativa per ogni apparecchiatura;
 - g) cartellonistica o marcatura sull'apparecchio riportante le precauzioni d'uso;
 - h) cartellonistica riportante le tabelle di esposizione complete di indicazione di energia irradiata per metro quadrato nel corso delle singole sedute.

ART. 25
(Formazione degli operatori)

1. L'esercizio dell'attività di utilizzo di apparecchiature a raggi UV a scopo estetico è subordinato al possesso dei requisiti professionali previsti per l'esercizio dell'attività di estetica, nonché al possesso delle conoscenze sui rischi sanitari connessi alla specifica pratica.

ART. 26
(Attività di controllo)

1. L'attività di controllo e vigilanza ai fini del presente Regolamento è esercitata dal personale delle ASL e da qualsiasi autorità a cui siano attribuiti poteri di accertamento.
2. Fatto salvo quanto previsto dai regolamenti comunali in materia, l'inosservanza in merito alla corretta utilizzazione e manutenzione delle apparecchiature generanti raggi UV è disciplinata dalle disposizioni contenute nella norma CEI 61-59 e nel D. Lgs. 81/2008.
3. L'inosservanza agli articoli 20, 21, 22 e 24, commi 1, 2 e 3, accertata dai soggetti di cui al comma 1, comporta la segnalazione e contestuale richiesta al Sindaco, quale autorità sanitaria locale competente per territorio, di chiusura dell'esercizio.

TITOLO IV
Norme comuni

ART. 27
(Obblighi dei titolari di attività disciplinate dal presente Regolamento)

E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente Regolamento, di tenere esposto, in luogo ben visibile al pubblico, le tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

ART. 28
(Formazione degli operatori)

Ai fini della prevenzione dei rischi di contaminazione crociata, gli operatori devono essere formati ed informati, sul rispetto delle corrette prassi igieniche, a salvaguardia della sicurezza e della salute dei clienti. Devono essere altresì formati ed informati, giusta la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/2008), sui rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla specifica attività svolta. Le attività di formazione ed informazione devono essere effettuate a cura del titolare dell'azienda e devono essere documentate.

ART. 29
(Subingressi)

Chiunque intenda esercitare a proprio nome e per proprio conto attività in strutture già autorizzate (o comunque già dichiarate) dovrà trasmettere al Comune di Ovada apposita dichiarazione di inizio di attività redatta sui modelli predisposti dall'ufficio comunale competente, con i relativi allegati.

Per quanto concerne gli aspetti igienico sanitari occorre allegare alla suddetta D.I.A. il modello "Autocertificazione sui requisiti igienico sanitari per l'apertura di esercizi di acconciatore o estetista", predisposto dalla Regione Piemonte ed i relativi allegati.

ART. 30
(Casi particolari di subingresso)

Nel caso di invalidità, morte o intervenuta sentenza di interdizione o inabilitazione del titolare dell'attività, relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore possono richiedere, entro dodici mesi dall'evento, l'intestazione dell'attività previa presentazione di dichiarazione di inizio di attività corredata da documentazione attestante le motivazioni per le quali si è reso necessario il subingresso. In tali casi detto subingresso è esercitato anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale, purché venga comprovato, mediante dichiarazione da inoltrare a corredo della dichiarazione di inizio attività, che l'attività è esercitata da persona qualificata, in veste di responsabile tecnico.

Decorso il quinquennio, ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni l'autorizzazione decade di diritto, salvo che l'intestatario non compri il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

ART. 31
(Orari)

Gli orari sono lasciati alla libera determinazione dell'esercente, nel rispetto dei seguenti criteri:

1. orario di apertura compreso dalle ore 8,00 alle ore 21,00;
2. chiusura domenicale obbligatoria ad eccezione delle seguenti occasioni:
 - Fiera di San Simone
 - Fiera di Sant'Andrea
 - Tutte le domeniche di dicembre
 - L'8 dicembre
3. chiusura infrasettimanale facoltativa.

Il Comune, su richiesta delle associazioni zonali di categoria maggiormente rappresentative, può concedere la deroga, per ulteriori periodi dell'anno solare, all'obbligo di chiusura domenicale e festiva.

ART. 32
(Sospensione e cessazione dell'attività)

L'esercizio dell'attività di cui al presente Regolamento può essere sospeso per sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dal presente Regolamento, nonché in caso di infrazioni a norme di legge o di Regolamento, o di illeciti regolarmente contestati.

In caso di particolare gravità o di recidiva nella stessa violazione, il Sindaco può ordinare la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il Sindaco inoltre, ordina la cessazione delle attività di cui al presente Regolamento, se esercitate senza la prescritta presentazione della dichiarazione di inizio attività.

Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di inoltrare apposita comunicazione al Sindaco entro trenta giorni dalla cessazione stessa, restituendo l'autorizzazione formale in atto ovvero la D.I.A. presentata all'atto dell'attivazione dell'esercizio stesso.

Copia della comunicazione della cessazione verrà trasmessa, a cura del competente ufficio comunale, al servizio di igiene pubblica dell'ASL.

Il Sindaco può, per comprovate necessità o per altri gravi motivi, da documentare, prorogare il termine di attivazione dell'esercizio.

E' fatto obbligo di dare preventivamente comunicazione al Sindaco nel caso di sospensioni temporanee dell'attività per un periodo superiore a 30 giorni.

Qualora la sospensione dell'attività si protragga oltre l'anno, occorrerà, da parte dell'interessato, ripresentare una nuova D.I.A.

ART. 33
(Altre disposizioni igienico sanitarie)

Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente potrà prescrivere adeguamenti ed accorgimenti relativamente ai locali, agli impianti, alle attrezzature ed alle procedure operative.

ART. 34
(Controlli e vigilanza)

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e qualsiasi altra Autorità competente, possono accedere ai locali in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1.

ART. 35
(Sanzioni)

Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00 da applicarsi secondo le norme vigenti in materia (L. 689/81 e s.m.i.).

ART. 36
(Ricorsi)

Avverso i provvedimenti del Dirigente competente è ammesso:

- a) Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data della comunicazione del provvedimento.
- b) Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di sessanta giorni dalla data della comunicazione del provvedimento.

ART. 37
(Norme transitorie)

Tutte le imprese che all'entrata in vigore del presente Regolamento esercitino l'attività di barbiere, parrucchiere (per uomo o per donna) ed estetista e siano in possesso di regolare autorizzazione, sono autorizzate a continuare l'attività.

Le attività in qualsiasi modo esercitate, qualsiasi sia la forma e la natura giuridica, che utilizzano gli strumenti, le attrezzature ed apparecchiature di cui all'elenco allegato alla legge 04.01.90, n. 1, sono considerate soggette al presente Regolamento.

Pur non rientrante nell'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui alla Legge 1/90, il bagno turco viene equiparato alla sauna.

L'installazione del solo bagno turco o della sola sauna nell'ambito di strutture ricettive autorizzate (alberghi, agriturismo, etc) non configura l'attività di estetista, fermo restando tutte le responsabilità in capo all'esercente l'attività autorizzata.

La sauna ed il bagno turco, in qualunque contesto siano installati, devono disporre dei seguenti locali e vani accessori: vestibolo; spogliatoio, servizio igienico e doccia distinti per sesso; saletta relax.

ART. 38
(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio della deliberazione consiliare divenuta esecutiva.

Il presente Regolamento abroga tutti i precedenti atti vigenti in materia.

Per quanto in esso non contemplato si fa riferimento alla legislazione vigente.

